



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>	VIOLA	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1262/14 depositato il 21/07/2014
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20081T005609000 IPOTECAR.-ALTRO
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20081T005609000 REGISTRO
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1262/14

UDIENZA DEL

02/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1894

PRONUNCIATA IL:

2 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 AGO. 2016.

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perrillo)

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La contribuente proponeva ricorso (r.g.1262/14) avverso l'avviso di liquidazione n. 2008IT005609000, notificato il 27/5/2014, con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO revocava le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 e successive modifiche e integrazioni (cd arrotondamento della piccola proprietà contadina), richieste in sede di stipula dell'atto di acquisto di un fondo rustico in agro di Massafra (Ta) località Previticchio e Furnali, registrato il 3/6/2008, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari e richiesti dalla citata legge (circostanza, pacifica inter partes).

La parte, con il ricorso introduttivo eccepeva:

- la violazione dell'art. 10 della l. 212/2000 per aver ottemperato nei termini all'invito dell'Agenzia che aveva condizionato l'emissione dell'avviso di liquidazione al mancato deposito del certificato definitivo attestante il possesso richiamati requisiti
- la decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 DPR n. 131 del 1986 e 5 della Legge n. 604 del 1954 (sul rilievo che, non avendo esso contribuente depositato in sede di atto di acquisto neppure il certificato provvisorio, la Amministrazione avrebbe dovuto recuperare la imposta nel termine triennale di decadenza decorrente dalla data di registrazione dell'atto di acquisto)
- Il DI 16/2012 ha in ogni caso previsto il riconoscimento dei benefici di natura fiscale o l'accesso ai regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o altro adempimento di natura formale in caso di effettiva sussistenza dei relativi presupposti e/o requisiti, questi ultimi, in caso di contestazione, suscettibili di accertamento anche da parte del giudice tributario, viepiù ove si consideri che è sempre fatta salva la possibilità per il contribuente che abbia pagato le imposte in misura ordinaria di chiederne il rimborso entro tre anni dal pagamento in caso di sussistenza dei presupposti per la agevolazione
- Parte ricorrente precisava che prima del 2011, corrispondente al triennio successivo alla registrazione dell'atto, aveva depositato presso gli Uffici dell'Agenzia, in più occasioni, documentazione attestante la sua condizione di coltivatore diretto.

Si costituiva in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, la quale confermava la legittimità del proprio operato, attesa la chiarezza della normativa che pone il deposito (nel termine di tre anni dalla stipula dell'atto di acquisto, salvo ritardo non imputabile al contribuente tempestivamente attivatosi per il relativo rilascio) del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti come condizione essenziale per il riconoscimento delle agevolazioni in discussione.

Il collegio preliminarmente rileva la illegittimità dell'atto in quanto emesso in violazione alla l. 212/2000, ove l'art. 10, rubricato "Tutela dell'affidamento e della buona fede" dispone che «i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».

Ebbene, nel caso de quo, come rilevabile dall'all. 2 al ricorso introduttivo, l'Ufficio ha condizionato il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. 6/8/1954 n. 604 al deposito del certificato rilasciato dalla Regione Puglia attestante la qualifica di coltivatore diretto. Lo stesso Ufficio con nota del 10/4/2014 notificata il 16/4 /2014 chiedeva espressamente il predetto certificato precisando che in mancanza avrebbe provveduto alla revoca delle agevolazioni richieste. Parte ricorrente, in risposta a tale richiesta, depositava il 29/4/2014 il certificato richiesto, rilasciato dalla Regione Puglia, in data del 23 aprile 2014.

Sulla base dei fatti testé illustrati, questo giudice, ritiene scevro da ogni errore il comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale ha ottemperato, peraltro tempestivamente, alle richieste avanzate dall'Ufficio, il quale, per sua stessa ammissione avrebbe potuto revocare le agevolazioni de quibus solo qualora la ricorrente non avesse provveduto al deposito del certificato nei termini fissati dallo stesso Ufficio.

Questa Ctp ritiene pertanto che nulla sia imputabile all'attuale ricorrente, in base al principio di affidamento del contribuente garantito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, il cui primo comma dispone che "i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". E' evidente che tale previsione fa riferimento, ad una regola di correttezza che impone atteggiamenti leali, non capziosi e vieta il cd. venire contra factum proprium, cioè il tradire le legittime aspettative altrui originate da un proprio precedente comportamento emanando, cioè, un

①

atto impositivo contrario a proprie precedenti indicazioni sulle quali il contribuente abbia fatto legittimo affidamento.

Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione (Sent. 17576/2002) ha già avuto occasione di precisare:

1) che i principi di collaborazione e di buona fede "debbono essere annoverati tra quelli immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributati già prima dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente (prima, cioè, del 1 agosto 2000"

2) che "le regole generali di comportamento (collaborazione e buona fede in senso oggettivo, appunto)... debbono sempre informare lo svolgimento delle attività di amministrazione finanziaria e contribuente nei loro reciproci rapporti"

3) che "l'art. 10, comma 1 si riferisce ad un unico principio della collaborazione e della buona fede, trattando i due diversi termini quasi come espressione di un'endiadi";

4) che sia la "collaborazione" sia la "buona fede" "mirano ad assicurare comportamenti dell'amministrazione ... coerenti, vale a dire non contraddittori o discontinui (mutevoli nel tempo);

Tali principi risultano ribaditi dai Supremi Giudici anche SS. UU. con la Sent. n. 3676 del 17 febbraio 2010, secondo cui il principio dell'affidamento affermato e garantito dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, è "espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario.....".

Ai criteri interpretativi appena ricordati aderisce anche questo Collegio, ritenendo, contra legem il modus operandi adottato dall'ADE di Taranto.

Relativamente agli altri aspetti rilevabili nel presente contenzioso deve poi rilevarsi che, laddove in sede di registrazione dell'atto di acquisto sia stata erroneamente applicata la imposta agevolata, pure in difetto di produzione del certificato definitivo (rilasciato dall'Ispettorato Agrario ed attestante il possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 604/1954 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio deve procedere alla revoca delle agevolazioni in discussione entro il termine triennale decorrente dalla data di registrazione dell'atto di acquisto (dr. Cass. Ord. N. 19088/2008, sent. n. 1261/2014). Ne deriva che l'avviso di liquidazione, relativo all'atto di compravendita registrato il 3/6/2008, è tardivo in quanto notificato il 27/5/2014, oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 76 del Dpr 131.

Comunque, anche a non voler ritenere determinanti le due cause di illegittimità della pretesa erariale innanzi citate, la richiesta di pagamento dell'Ufficio è comunque contra legem come rilevabile per le seguenti ulteriori circostanze:

- la disciplina in commento (la cui vigenza, dopo ripetute proroghe, era in scadenza al 31.12.2010) è da intendersi abrogata tacitamente per effetto della previsione (da parte della Legge 26.02.2010 n. 25, in vigore dal 28.02.2010, che ha convertito in legge il decreto cd. Milleproroghe-DL 194/2009) di una disciplina nuova e non più derivante dalla rinnovata scadenza di quella originaria (cf r. Cass. Sent. 5409/2012);

- il DL n. 16/2012 (cd. Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie), all'art. 2, rubricato "Comunicazioni adempimenti formali", prevede che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, che siano subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, ove sussistano, comunque, i presupposti sostanziali per il beneficio e la violazione non sia stata ancora contestata: nella fattispecie concreta il certificato definitivo è stato consegnato all'Ufficio il 29/4/2014, prima sia della emissione dell'avviso di liquidazione che della sua notifica, risalenti rispettivamente al 22/5/2014 e 27/5/2014.

- Non risulta che in concreto siano state contestate le condizioni e i presupposti per l'accesso alle agevolazioni de quibus e comunque l'Ufficio era nelle condizioni di accertarne la sussistenza sulla base della documentazione già in suo possesso (quella in passato depositata dalla ricorrente). Da qui l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, liquida le spese di giudizio in euro 5.000 a favore del professionista distrattario.

TARANTO 02/03/2015

IL PRESIDENTE ESTERNO